


## Norme &amp; Tributi

# Appalti, forza maggiore potenziata per proteggere le imprese dalle penali

VIRUS E RIPRESA

CONTRATTI PUBBLICI



Le misure di contenimento dell'emergenza in corso escludono la responsabilità

Giuseppe Latour

Potenziato lo scudo della forza maggiore. Escludendo, in tutti i casi di applicazione delle misure di contenimento dell'emergenza, la respon-

sabilità delle imprese per penali e risarcimenti legati ai ritardi.

Il decreto rilancio, stando alle ultime bozze, interviene anche sul fronte degli appalti pubblici, venendo incontro alle richieste di maggiore chiarezza, arrivate dalle imprese in queste settimane. Le norme sulle responsabilità legate alla gestione dei contratti e alla loro esecuzione in questa difficile fase presentavano, infatti, qualche falla da tappare, sia per i lavori che per i servizi e le forniture.

Il provvedimento si innesta su un lungo elenco di interventi con i quali sono state indicate alle imprese misure di contenimento dell'emergenza. Ci sono i decreti 6/2020 e 19/2020, con i relativi decreti di attuazione. Ma ci sono anche i protocolli di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Co-

vid-19, concordati tra le parti sociali. L'ultimo è stato inserito all'allegato 7 del Dpcm del 26 aprile 2020.

Proprio in coda all'allegato 7 si fa riferimento al principale appiglio che al momento le imprese hanno a disposizione per escludere la loro responsabilità relativa a ritardi e inadempienze: l'articolo 91 del Dl cura Italia (18/2020). Qui si dice che il rispetto delle misure di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di Covid-19 è sempre valutato come base per escludere la responsabilità.

La formulazione inserita nelle bozze del decreto rilancio fa un passo in avanti ed elimina ogni valutazione. Spiega, così, che nei casi in cui «il rispetto delle misure di contenimento» impedisca, anche solo parzialmente, «il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture», questo «costituisce causa di forza maggiore».

Allo stesso modo, «qualora il rispetto delle misure di contenimento in parola impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto», questa circostanza non sarà «imputabile all'esecutore».

Il riferimento è a quell'insieme di regole che porteranno, senza dubbio, a rallentare l'esecuzione degli appalti pubblici: il distanziamento, le turnazioni, l'affollamento ridotto degli spazi, l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza. Le conseguenze dell'applicazione di queste regole, in base al decreto rilancio, non saranno più imputabili all'impresa.

Viene, in sostanza, chiarito che l'emergenza sanitaria in atto e i provvedimenti di contenimento adottati dal Governo, per le loro ca-

ratteristiche di gravità, eccezionalità ed imprevedibilità, costituiscono senz'altro un caso di forza maggiore e mettono al riparo da eventuali penali e risarcimenti: in queste situazioni sarà possibile chiedere una proroga della scadenza contrattuale, in base alle procedure del Codice appalti.

Infine, la norma del decreto si chiude con un'indicazione di carattere procedurale. Dal momento che la pandemia in corso è considerata un fatto notorio e che i provvedimenti restrittivi del Governo hanno carattere obbligatorio, non si applicano, in funzione di semplificazione procedimentale, le comunicazioni all'Anac previste dal Codice appalti. Si tratta di comunicazioni necessarie quando la sospensione superi un quarto della durata del contratto.

PLUSVALENZE

## Rivalutazione terreni e partecipazioni, si riaprono i termini

Si può rivalutare al 30 settembre quanto in possesso al 1° luglio

Gian Paolo Tosoni

Riapertura estiva del termine per la rivalutazione delle partecipazioni societarie e dei terreni sia agricoli che edificabili nel Dl rilancio in corso di emanazione. Infatti le persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali possono procedere alla rivalutazione dei terreni agricoli ed edificabili allo scopo di rideterminare il costo ai fini del calcolo della plusvalenza ai sensi dell'articolo 67, lettere A e B del Tuir nonché le partecipazioni di cui alla lettera C seguenti, nell'ambito dei redditi diversi.

Cambiano però le date di riferimento: infatti i beni devono essere posseduti alla data del 1° luglio 2020 mentre l'asseverazione della perizia e il versamento dell'imposta sostitutiva devono essere eseguiti entro il 30 settembre.

Nella lunga serie di riaperture dei termini della legge sulla rivalutazione, che non si comprende perché non venga introdotta a regime, abbiamo un altro precedente in cui la rivalutazione si è potuta fare anche con riferimento alla data del 1° luglio, nel 2003 con il Dl 335/2003.

Questa riapertura del termine al 30 settembre 2020 sembra una proroga della scadenza del 30 giugno 2020 (commi 693 e 694 dell'articolo 1 della legge 160/2019) ma non lo è. Funziona così: chi rivaluta entro il 30 giugno dovrà fare riferimento al possesso dei beni al 1° gennaio 2020; chi rivaluta entro il 30 settembre dovrà fare riferimento alla data del possesso e dei valori al 1° luglio 2020. Se ad esempio il contribuente intende rivalutare le partecipazioni ven-

dute dopo il 1° gennaio 2020 lo deve fare entro il 30 giugno in quanto poi non è più possibile non possedendole al 1° luglio 2020.

Per il resto la norma è un "copia incolla" di quella precedente con la previsione dell'imposta sostitutiva fissata nella misura unica dell'11% sia per le partecipazioni qualificate e non qualificate, nonché per i terreni. L'imposta sostitutiva deve essere versata entro il 30 settembre o al massimo in tre rate, la prima entro tale data, con la maggiorazione in questo caso del 3% annuo a titolo di interessi sulle rate successive.

Relativamente ai terreni agricoli o edificabili occorre ricordare che le imposte sui trasferimenti e le dirette, sono dovute sul valore minimo risultante dalla perizia la quale deve essere redatta prima del rogito di vendita. La giurisprudenza ha tollerato qualche caso di perizia postuma alla vendita, ma non deve essere la regola. Invece per le partecipazioni è determinante la data del possesso (1° luglio 2020) e al momento della perizia possono anche essere già vendute. La rivalutazione ha effetto soltanto ai fini della determinazione dei redditi diversi e non produce alcun beneficio relativamente ai redditi di capitale. Quindi in caso di recesso del socio il costo della partecipazione rimane ancorato al prezzo pagato per l'acquisto (articolo 47, comma 7, del Tuir).

Per le aree edificabili, occorre ricordare che per la cessione di un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria (articolo 67, lettera b, del Tuir) è possibile determinare l'irpef con la tassazione separata e che, in casi di redditività modesta, può fermarsi al 23% sulla plusvalenza; quindi l'11% sul valore lordo del terreno può essere superiore alla tassazione in dichiarazione.

FOOD DELIVERY

## Cibo e bevande da asporto, l'Iva è decisa dal bene

Per le bibite l'imposta al 22% e non al 10% previsto nella somministrazione

Luca De Stefani

Con l'attività di somministrazione di alimenti e bevande sospesa, molti ristoranti e bar hanno iniziato il servizio da asporto, per il quale però non si applica l'aliquota Iva del 10% relativa al servizio di somministrazione, ma quella tipica del bene ceduto.

Sia per i bar, i ristoranti e le pizzerie, che per le imprese artigiane (gelaterie e pizzerie al taglio), le cessioni di «piatti da asporto», non possono essere assimilate, ai fini Iva, alle sommi-

nistrazioni di alimenti e bevande (peraltro, non ammesse per le attività artigianali). La somministrazione è una prestazione di servizi, caratterizzata dalla commistione di «prestazioni di dare» e di «prestazioni di fare» (articolo 3, comma 2, n. 4, Dpr 633/1972 e principio di diritto 9/2019), alla quale si applica l'aliquota Iva del 10%, indipendentemente dal tipo di prodotto somministrato, in base alla voce 121, Tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972. Grazie alle «prestazioni di fare», le somministrazioni si distinguono dalle vendite di beni da asporto (risoluzione 103/E/2016, Corte di Giustizia Ue 2 maggio 1996, causa C-231/94). Va prestata attenzione, però, perché sono assimilate alle somministrazioni anche quelle effettuate al-

l'esterno del pubblico esercizio, se il loro «contenuto» è costituito, oltre che da una cessione di beni, anche da una prestazione di servizio, come ad esempio i rinfreschi o i buffet, effettuati con merce, attrezzatura e personale dell'azienda, nel domicilio o nella sede indicata dal cliente ovvero le «piccole somministrazioni» di caffè, cappuccini, effettuate presso uffici, negozi, scuole o enti (risoluzione 380292/1980). Sono incluse tra le somministrazioni di alimenti e bevande anche quelle effettuate mediante apparecchi di distribuzione automatica.

Sono cessioni di beni, invece, le cessioni di «piatti da asporto», senza somministrazione, come ad esempio il «take away», dove il cliente preleva

nella sede del ristorante il cibo da consumare altrove ovvero il «food delivery», dove il cliente chiede di farlo consegnare altrove e il trasporto è considerato un semplice servizio accessorio alla cessione di beni (interpello Dre Lombardia 904-46/2016). In questi casi, l'aliquota Iva applicabile deve essere individuata a seconda delle componenti che qualificano la preparazione alimentare, individuando la classificazione doganale e l'eventuale corrispondente voce della Tabella A allegata al Dpr 633/1972 (risoluzione 107/1998). L'analisi dovrà essere effettuata in base alle caratteristiche del piatto pronto ceduto:

- si applica l'Iva del 4%, ad esempio, alla cessione di «focacce genovesi all'olio con olive» (voce 15, Tabella A,

parte II, e risoluzione 317/E/2008);

- si applica l'Iva del 10% alla cessione di «prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria» (voce 68, parte III); nella pizza, anche se la pasta sarebbe assoggettata all'aliquota del 4% della voce 15, parte II, va considerato anche il condimento, quindi, si ritiene applicabile il 10%;
- alla cessione di «estratti o essenze di caffè, di tè, di mate e di camomilla» si applica l'Iva del 10% (voce 76, parte III);
- va considerata la voce residuale 80, parte III, con Iva del 10%, dove dovrebbero rientrare i gelati artigianali e le crepes;
- si applica l'Iva del 22% al vino, alle bibite e alla birra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FORMAT PROMOZIONALE A CURA DI SYSTEM24

# Formazienda, fino a 20 milioni per la fase 2

Via al marchio di qualità "Covid - Impresa Protetta". Spada: «Formare le Pmi per ripartire»

Fino a 20 milioni di euro per aiutare le Pmi italiane a superare la fase due. L'obiettivo del fondo interprofessionale Formazienda, che riunisce 111.000 imprese iscritte per un totale di 775.000 lavoratori, è garantire la formazione dei dipendenti e aumentare la competitività delle aziende.

Formazienda, il fondo nato dall'accordo interconfederale tra Sistema Impresa e Confsal, dal 2008 ad oggi ha finanziato 140 milioni di euro per la formazione continua. «Il sistema produttivo nazionale - dichiara il direttore Rossella Spada - sta vivendo una situazione di grave difficoltà a causa dell'emergenza epidemiologica che ha, di fatto, bloccato il Paese. Ora bisogna ripartire ma le aziende devono essere messe nelle condizioni di portare a compimento una **transizione tecnologica** che si qualifica come una tappa irrinunciabile ai fini del successo della fase due. Servono quindi **risorse concrete e tempestive** oltre a **progetti lungimiranti** per

consentire alle aziende di operare in un contesto caratterizzato dalla convivenza con il virus».

Dall'inizio del 2020, attraverso i due avvisi che hanno interessato il primo quadrimestre, Formazienda ha stanziato oltre 8 milioni di euro per finanziare i piani formativi incentrati sulle tematiche dell'innovazione e della sicurezza. «Stiamo cercando di supportare il sistema Italia con forza per qualificare e professionalizzare al meglio le risorse umane - continua il direttore di Formazienda - ma è evidente che devono essere fornite **modalità di intervento più attuali**, calibrate sull'emergenza in corso, capaci di esplorare nuove vie di sviluppo. Senza risorse le progettualità sono destinate al fallimento, ma bisogna prendere atto che davanti a uno scenario così rivoluzionario non si può procedere riproponendo vecchie logiche. Servono soluzioni innovative».

Un approccio che Formazienda vuole mettere in campo fin da subito con il progetto "Prospet-

tiva Lavoro" che accompagna imprenditori e dipendenti in un percorso mirato a ottenere la **qualifica di "Covid - Impresa Protetta"**. Si tratta di un marchio che viene certificato da un ente incaricato di asseverare il modello di organizzazione e di gestione (MOG) o il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL). L'adozione della qualifica dimostra la capacità di minimizzare la possibilità di contagio del virus all'interno dell'azienda e verso terzi. Uno scenario che non può prescindere dall'esigenza di avviare l'ammodernamento tecnologico puntando sullo smart working, sul web e sull'intelligenza artificiale.

«Uno dei nostri compiti prioritari in questa fase estremamente critica - sottolinea Spada - è rendere possibili i programmi che affrontano la tematica del virus sulla base dei vantaggi offerti dall'innovazione. Servono processi organizzativi aggiornati oltre a prodotti e servizi in linea con l'obiettivo di

escludere focolai di contagio. I piani saranno finanziati tramite avvisi pubblici ai quali potranno partecipare imprese ed enti di formazione accreditati».

I prossimi bandi di Formazienda rispetteranno la programmazione del 2020, che prevede azioni di finanziamento con cadenza bimestrale, e **valorizzeranno il binomio innovazione e sicurezza**. «Il virus sarà debellato unicamente grazie a un vaccino ma i tempi di realizzazione rimangono incerti - continua Spada - con la conseguenza che le imprese dovranno operare in un contesto di allerta continua. Ciò che è necessario scongiurare è un ulteriore arresto dell'attività ma, per riuscirci, è indispensabile **mutare i modelli di lavoro** adottando le logiche e gli strumenti della digitalizzazione. La pandemia ha impresso una forte accelerazione a un cambiamento che era già in atto».

Le aziende possono avere accesso ai bandi di finanziamento aderendo gratuitamente a



Rossella Spada, direttore Fondo Formazienda

Formazienda che è **in grado di formare tutte le risorse umane**: dirigenti, quadri, operai, impiegati, apprendisti. È possibile utilizzare anche voucher per i percorsi individuali. Inoltre con l'avviso 2 del 2020 è stata introdotta una premialità per i piani formativi che si concludono con un'assunzione a tempo indeterminato. «Conosciamo, purtroppo, il risvolto sanitario dell'epi-

demia. Dobbiamo impedire che ci sia anche un risvolto sociale altrettanto traumatico. Per questo motivo abbiamo deciso di incentivare i livelli occupazionali con misure specifiche di sostegno» conclude il direttore Spada.

**FORMAzienda®**  
Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua